

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4008

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1999

—————

Trasformazione dell'Ente EUR in società per azioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR), istituito con la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, non risponde più alle esigenze amministrative e gestionali del territorio e della collettività.

Già la sezione di controllo della Corte dei conti, in data 9 maggio 1996, in sede di esame della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nella relazione rimessa ai Presidenti delle due Camere aveva evidenziato gravi anomalie nell'assetto dell'Ente EUR, sia sul piano amministrativo che su quello fiscale, e richiedeva un urgente intervento di Governo e Parlamento.

L'Ente EUR si trova attualmente in gestione commissariale e i poteri del commissario straordinario vengono periodicamente prorogati per la ordinaria amministrazione, in attesa di una rapida definizione di un nuovo assetto dell'Ente che consenta di rispondere alle esigenze impellenti di governo e di gestione del territorio e del patrimonio dell'Ente.

Una commissione ministeriale appositamente nominata dal Ministro dei lavori pubblici ha individuato, anche attraverso l'audizione degli enti pubblici e dei soggetti interessati, nella trasformazione dell'Ente

EUR in una società per azioni a capitale prevalentemente pubblico, con la partecipazione dei soggetti pubblici interessati territorialmente, la forma giuridica più appropriata per giungere ad una corretta e funzionale gestione dell'Ente.

Tale soluzione sembra la più adeguata per fare dell'Ente EUR un soggetto capace di rilanciare e riqualificare il quartiere e assolvere alle sue vocazioni congressuali, culturali, museali, turistiche, ricreative e sportive. Basti a tal riguardo pensare alla ristrutturazione del velodromo, alla piscina delle rose, al luna park e ai diversi musei della zona.

Con il presente disegno di legge si procede dunque alla trasformazione dell'Ente EUR in società per azioni, disciplinandone attribuzioni, organizzazione, oggetto sociale e costituzione del capitale sociale (articoli 1 e 2).

All'articolo 3 si disciplina il trasferimento di una parte dei beni al comune di Roma, mentre all'articolo 4 si regola in via transitoria l'attività dell'Ente.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente la composizione degli organi e la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale dell'Ente.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

(Trasformazione dell'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma)

1. L'Ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR), istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, è trasformato in società per azioni entro il 31 marzo 2000, con il decreto di cui al comma 3.

2. Salvo il disposto di cui al comma 3, le azioni della società di cui al comma 1 sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stabilito il capitale iniziale della società di cui al comma 1, in base al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'Ente EUR; sono stabilite altresì, le ulteriori modalità con le quali si provvede alla costituzione della società. Con il medesimo decreto sono approvati lo statuto e l'atto costitutivo che, in particolare, determinano:

a) l'ammontare del capitale iniziale della società, nonché le modalità di determinazione del valore dei conferimenti e di conseguente verifica dell'ammontare del capitale sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 2;

b) il valore nominale di ciascuna azione della società;

c) la misura della partecipazione alla società del comune di Roma, della regione Lazio e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, in

misura complessivamente non superiore al 30 per cento del capitale sociale;

d) il numero degli amministratori e dei sindaci della società la cui nomina è riservata, rispettivamente, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al comune di Roma, alla regione Lazio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma nonché, complessivamente, ai soci privati di cui alla lettera *e*);

e) la quota del capitale della società la cui sottoscrizione è riservata a privati, indicandone le modalità di sottoscrizione.

4. Nell'oggetto sociale sono previste le seguenti finalità:

a) salvaguardia e valorizzazione del complesso dei beni di cui la società è titolare, nonché la preservazione delle caratteristiche storiche, artistiche ed architettoniche in maniera coerente con il contesto urbanistico in cui questi insistono;

b) promozione e sviluppo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati dell'attività espositiva, museale, artistica, ricreativa, congressuale e sportiva, utilizzando allo scopo, compatibilmente con quanto indicato nella lettera *a)* e con le disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, i beni immobili di cui la società è titolare.

5. Relativamente alle azioni della società attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i diritti dell'azionista sono esercitati dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

(Capitale sociale)

1. Entro tre mesi dalla costituzione della società, il consiglio di amministrazione richiede a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione il consiglio di amministrazione e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

2. La partecipazione azionaria di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), è stabilita in percentuale sulla base del capitale iniziale; detta percentuale resta invariata, anche a seguito della revisione di cui al comma 1, senza ulteriori oneri per i sottoscrittori.

Art. 3.

(Trasferimento di beni al comune di Roma)

1. Alla data della trasformazione di cui all'articolo 1, al comune di Roma è trasferita a titolo gratuito la proprietà delle strade e delle piazze di pubblica viabilità, della rete fognaria e delle infrastrutture di pubblici servizi, con l'esclusione della rete di innaffiamento, dell'impianto di alimentazione del lago artificiale, del serbatoio e delle infrastrutture ad essi pertinenti, già di proprietà dell'Ente EUR, ivi compresi gli immobili destinati ad uso scolastico.

2. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comune di Roma succede in tutti i rapporti giuridici, di natura sostanziale e processuale, afferenti ai predetti beni.

3. A soli fini ricognitivi, il comune di Roma provvede, entro centoventi giorni dalla data di trasformazione di cui all'articolo 1, in contraddittorio con la società, a redigere un verbale di consistenza dei beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

CAPO II

Art. 4.

(Prosecuzione delle attività dell'Ente EUR)

1. Sino alla data della trasformazione nella società per azioni di cui all'articolo 1, l'Ente EUR è ente pubblico economico ed opera con autonomia patrimoniale, amministrativa, contabile e finanziaria, per la valorizzazione del quartiere, nel contesto dello sviluppo economico e sociale della città di Roma, in particolare, nei seguenti settori di attività:

- a) fiere e congressi;
- b) verde attrezzato;
- c) infrastrutture per lo sport e il tempo libero;
- d) promozione culturale e polo museale;
- e) gestione del patrimonio.

2. Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Ente EUR utilizza strutture, mezzi ed immobili del suo patrimonio o ad esso affidati, può stipulare convenzioni e contratti a partecipare a consorzi e società.

3. L'Ente EUR continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente EUR:

- a) il presidente;
- b) la giunta;
- c) il collegio dei revisori dei conti;
- d) il direttore.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente EUR, sovrintende al suo funzionamento e cura i rapporti con il Ministe-

ro vigilante. Egli è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con il procedimento di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

3. La giunta è l'organo di amministrazione dell'Ente EUR ai sensi delle disposizioni statutarie ed è composta dal presidente, che la presiede, nonché da sei rappresentanti designati, rispettivamente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Lazio, dal comune di Roma e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma. I componenti della giunta sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e restano in carica tre anni. I compensi spettanti al presidente ed agli altri componenti della giunta sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il collegio dei revisori dei conti attua il controllo sull'attività dell'Ente EUR a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile; è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Il direttore, nominato dal presidente, è scelto di norma tra i dirigenti dell'Ente EUR e conserva il posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro. Il direttore vigila sulle disposizioni impartite dal presidente e dalla giunta e coordina l'attività di tutti i servizi;

cura l'esecuzione delle delibere della giunta; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo di tutte le strutture nonché l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo. Il direttore adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità dell'attività amministrativa dell'Ente EUR che sono sottoposti alla ratifica della giunta nella prima seduta utile. Il direttore, è coadiuvato da un vice direttore nominato, su proposta dello stesso direttore, dal presidente.

Art. 6.

(Personale dell'Ente EUR)

1. I rapporti di lavoro del personale dell'Ente EUR sono disciplinati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro V del codice civile, nonché dalle altre disposizioni sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

2. Il regolamento del personale dell'Ente EUR stabilisce la dotazione organica, le procedure di costituzione del rapporto di lavoro, nonché il regime di incompatibilità con qualsiasi altro impiego pubblico e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria.

3. Fino alla data di trasformazione dell'Ente EUR nella società di cui all'articolo 1, i contratti di lavoro collettivi ed individuali sono stipulati in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, 9, comma 2, e 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nell'ambito delle disponibilità di bilancio a tale titolo destinate.

4. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro successivo alla trasformazione dell'Ente in società per azioni, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge con le modificazioni degli eventuali rinnovi contrattuali.

5. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I dipendenti dell'Ente conservano il maturato economico ed i diritti loro derivanti dall'anzianità di servizio posseduta presso l'Ente anteriormente alla trasformazione stessa.

6. Al personale dell'Ente EUR in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è conservato il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 70 del regolamento del personale dell'Ente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1962, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1967.

7. Ai fini del trattamento previdenziale, il personale dell'Ente EUR può optare per il mantenimento dell'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro successivo alla trasformazione nella società di cui all'articolo 1.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, i dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in società dell'Ente EUR possono esercitare opzione per la permanenza nel pubblico impiego mediante trasferimento ed assunzione in altra pubblica amministrazione, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e subordinatamente alla vacanza del posto nella qualifica da attribuire. Il personale che esercita tale facoltà è collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare dell'articolo 35, comma 8. Le condizioni, i requisiti e le modalità di attivazione della mobilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Il commissario straordinario in carica svolge le funzioni del presidente e della giunta fino alla data di efficacia del decreto di nomina del predetto organo.

2. Sino alla data della trasformazione di cui all'articolo 1, continuano a trovare applicazione lo statuto e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Alla data della trasformazione di cui all'articolo 1, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

4. Allo scioglimento della società, le quote di partecipazione attribuite agli enti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), sono devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo rimborso degli oneri di acquisizione rivalutati.

